



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

A

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4583]
(cress@pec.minambiente.it)

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Società New Green Energy S.r.l.
(newgreen@pec.it)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019-16.1

Allegati:

Oggetto: **CERIGNOLA (FG) – ORTA NOVA (FG): “Impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località ‘Salice – La Paduletta’ – composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW”** [ID_VIP: 4583]
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.
Proponente: Società New Green Energy S.r.l.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4583]
(ctva@pec.minambiente.it)

16/09/2020 JB



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio*”

16/09/2020 SB

2



e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), tramite l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota prot. 9020/DVA del 08/04/2019, vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dall'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato «a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto» di aver acquisito, con prot. DVA/7825 del 27/03/2019, la nota prot. NGE/OC-001 del 21/03/2019 con cui la società New Green Energy S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in epigrafe;

CONSIDERATO che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATO che con la medesima nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D.Lgs. 152/2006, il MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

CONSIDERATO che, con nota prot. 11404-P del 16/04/2019, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di valutare, per gli aspetti di competenza, di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nuova (FG) nelle località 'Salice – La Paduletta' – composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW";

VISTA la nota prot. n. 4794 del 19/04/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota del 02/05/2019, acquisita con nota prot. A00_089_5171 del 02/05/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia ha trasmesso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- con nota del 08/05/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_5569 del 10/05/2019 della Sezione

16/09/2020 



Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP di Foggia, ha espresso il proprio parere rilevando che «...per quanto di competenza, la valutazione non può essere favorevole»;

- con nota del 10/05/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_5555 del 10/05/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Coordinamento dei servizi territoriali – servizio territoriale di Foggia ha trasmesso il proprio parere di competenza, rilevando che «...l'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.2923 n. 3267 e R.R. 11.03.2015, n. 9...»;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per la VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nella seduta del 04/06/2019 (prot. n. AOO_089_6938 del 07/06/2019), esaminata tutta la documentazione pubblicata sul portale del MATTM, comprensiva delle integrazioni prodotte dal Proponente, esprime parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico in esame;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 19740-P del 19/07/2019, ha comunicato al MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che in data 04/10/2019 si è tenuta presso il MATTM la riunione, convocata con nota n. CTVA-2019-3670 del 30/09/2019 tra il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, il Proponente e il MiBACT, rappresentato dal Responsabile del Procedimento in argomento;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.R.U.25810 del 09/10/2019, il MATTM ha rappresentato alla Società proponente la necessità di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma web, tenendo conto anche della richiesta di integrazioni prodotta dalla Scrivente;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate, e in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA, con Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1867 del 14/10/2019 ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che la Società New Green Energy S.r.l., con nota del 04/11/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal MATTM, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma web dedicata in data 12/11/2019;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota 35665-P del 03/12/2019, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente e pubblicate sulla piattaforma web del MATTM, fornendo poi valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 138 del 09/01/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 03.12.2019 prot. 35665-P, acquisita in atti in pari data al prot. 10142, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

Descrizione dell'intervento

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

16/09/2020 *SB*



- ♦ n. 14 aerogeneratori di altezza totale di pari a 180 metri della potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva di 58,8 MW;
- ♦ la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;
- ♦ circa 14 Km linea di vettoriamento a MT in cavo interrato alla cabina di consegna ed alla sottostazione;
- ♦ la realizzazione di nuove strade a servizio del parco eolico;
- ♦ l'adeguamento di parte delle strade esistenti servizio del parco eolico;
- ♦ 12 impianti elettrici di trasformazione, posti all'interno di ogni aerogeneratore per trasformare l'energia prodotta fino a 30kV (MT);
- ♦ la sottostazione elettrica di connessione alla RTN, ubicata nel territorio di Cerignola.

Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento

L'impianto eolico in oggetto si colloca nel paesaggio rurale del Mosaico di Cerignola, nel territorio tra il fiume Ofanto e il Carapelle, attorno al centro di Cerignola. Le colture prevalenti sono la vite e l'olivo a cui si alternano sporadici frutteti e campi a seminativo.

Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico. I punti di riferimento visivi e i fondali mutano: lasciato alle spalle l'altopiano del Gargano si intravedono a sud i rialti delle Murge e, sugli estesi orizzonti di viti e olivi, spicca la cupola di Cerignola. Inoltre l'area è caratterizzata da una rete di masserie ed importanti siti di interesse archeologico.

L'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 83, SP 81, SP 110, SP 88) da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale. A poca distanza dall'area dell'impianto scorrono le acque pubbliche Marana Castello, Marana la Pidocchiosa, Pedicletta di Zezza, Torrente Carapelle e Calaggio.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- ♦ parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Marana Castello";
- ♦ parte della nuova viabilità interna al parco eolico interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Marana Castello";
- ♦ parte del cavidotto interessa l'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Pedicletta di Zezza";
- ♦ parte del cavidotto interrato interessa un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Tratturo Foggia Ofanto";
- ♦ parte della nuova viabilità interna al parco eolico interessa un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominata "Regio Tratturo Foggia Ofanto";
- ♦ parte della nuova viabilità interna al parco eolico interessa un'area tutelata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominata "Regio Trattarello Salpitello di Tonti Trinitapoli";
- ♦ il cavidotto interrato interessa aree tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 lett. M "Tratturi" denominato "Regio Trattarello Salpitello di Tonti Trinitapoli".

- ♦ *l'impianto risulta ad una distanza di circa 8,6 km dal vincolo Architettonico diretto Villino Pallotta (ARK0290) istituito ai sensi del D.Lgs. 42/2004 con Decreto del 29.09.2006;*
- ♦ *l'impianto risulta ad una distanza di circa 6,15 km dal vincolo Architettonico diretto Chiesa Maria SS. Annunziata (ARK0285) istituito ai sensi della L.1089/1939 con Decreto del 27.09.1988.*

Si rileva, infine, che:

- *l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 3.2 km circa dal centro abitato di Stornara e 3,7 Km dal centro abitato di Orta Nova;*
- *il parco eolico risulterebbe traguardabile dalla Strada Provinciale SP88;*
- *il parco eolico dista meno di 750 metri dalla strada ad alta fruizione Autostrada Adriatica A14/E55 risultando traguardabile dalla stessa;*
- *l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 10 km si rilevano numerosi impianti eolici già realizzati e/o autorizzati.*

Conformità con le norme del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica:

- *il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. M Tratturi denominati "Regio Tratturo Foggia Ofanto", "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli", "Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano" e "Tratturello La Ficora";*

- *l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acque pubbliche", denominate, "Marana Castello", "Pedicletta di Zezza", "Torrente Carapelle e Calaggio";*

- *il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana Castello", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;*

- *la realizzazione della nuova viabilità interna al parco eolico interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana Castello", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;*

- *il cavidotto interrato, la realizzazione della nuova viabilità interna e l'adeguamento della viabilità esistente interessano l'area di una componente culturale insediativa annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;*

- *il cavidotto interrato, la realizzazione della nuova viabilità interna e l'adeguamento della viabilità esistente interessano l'area di una componente culturale insediativa annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Regio Tratturo Foggia Ofanto", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;*

- *il cavidotto interrato e l'adeguamento della viabilità esistente interessano l'area di una componente culturale insediativa annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa" e la relativa area di rispetto, nello specifico "rete tratturi" denominato "Tratturello la Ficora", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA;*

16/09/2020 



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- l'impianto eolico risulta traguardabile da diverse componenti dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strade a valenza paesaggistica – SP 83, SP 81, SP 110, SP 88", per la quale il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA;
- l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come una componenti culturale insediativa, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Posta di Torre, Posta di Cenerata, Posta del Toro, Posta di Grassano, Antiposta Bonassia, posta di Acquarolo, Posta Rossa, Posta Crusta di Casillo, Posta Crusta dell'Abruzzese, Posta della Ficora, Posta Santa Felicita, Posta Bonassia, Posta Bonassisella, Posta del trionfo, Posta di Palata, Posta Paduletta, Posta di Posticciola, Posta Belmantello, Posta di Profico, Chiesa Maria SS. Annunziata, Chiesa di S. Maria delle Grazie, Masseria Santa Maria dei Manzi, San Michele alle Vigne, I Parchi Tonti, Masseria il Capitolo, Masseria Tramezzo, Masseria Posta Crusta, Masseria la Contessa, Masseria Posta dei Preti, Masseria la Luparella, Masseria Campello, Masseria Acquarulo di Grillo, Manfredi, Masseria Contessa Mannelli, Salice, Masseria la Vedova, Masseria Torricelli, Masseria Porcareccia, Masseria Tre Confini, Masseria la Ficora del Duca, Masseria Moscarella, Masseria Nuova, Masseria Pod. La Ficora, Masseria Parcone, Masseria Paduletta, Masseria Trionpo, Masseria Posticciola, Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano, Regio Tratturo Foggia Ofanto, Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli, Regio Tratturello Orta Tressanti e Tratturello La Ficora.

Conclusioni

Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre del 2010 - Allegato 4 - Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 9,00 chilometri (50 x 180 metri).

Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e con le interferenze dirette su riportate, questa Soprintendenza **ritiene di dover esprimere parere non favorevole** alla realizzazione dell'impianto eolico proposto per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR.

L'intervento proposto nel suo complesso si pone in contrasto con gli indirizzi e le direttive dettati dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Paesaggistica della Figura Territoriale Il Mosaico di Cerignola.

L'impianto eolico, infatti, si inserisce in un'area caratterizzata da numerosi siti storico culturali e testimonianze della stratificazione insediativa (Posta di Torre, Posta di Cenerata, Posta del Toro, Posta di Grassano, Antiposta Bonassia, posta di Acquarolo, Posta Rossa, Posta Crusta di Casillo, Posta Crusta dell'Abruzzese, Posta della Ficora, Posta Santa Felicita, Posta Bonassia, Posta Bonassisella, Posta del trionfo, Posta di Palata, Posta Paduletta, Posta di Posticciola, Posta Belmantello, Posta di Profico, Chiesa Maria SS. Annunziata, Chiesa di S. Maria delle Grazie, Masseria Santa Maria dei Manzi, San Michele alle Vigne, I Parchi Tonti, Masseria il Capitolo, Masseria Tramezzo, Masseria Posta Crusta, Masseria la Contessa, Masseria Posta dei Preti, Masseria la Luparella, Masseria Campello, Masseria Acquarulo di Grillo, Manfredi, Masseria Contessa Mannelli, Salice, Masseria la Vedova, Masseria Torricelli, Masseria Porcareccia, Masseria Tre Confini, Masseria la Ficora del Duca, Masseria Moscarella, Masseria Nuova, Masseria Pod. La Ficora, Masseria Parcone, Masseria Paduletta, Masseria Trionpo, Masseria Posticciola, Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano, Regio Tratturo Foggia Ofanto, Regio Tratturello Salpitello di Tonti

16/09/2020 

7



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Trinitapoli, Regio Tratturello Orta Tressanti e Tratturello La Ficora), segni antropici di elevato valore storico-culturale, individuati dal PPTR.

Inoltre, l'effetto visivo cumulativo fra gli aerogeneratori dello stesso impianto sarebbe altamente visibile dalle Strade a valenza paesaggistica – SP 83, nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Adriatica A14/E55 e dalla Strada Statale 16 bis, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dai Mosaico agrario di Cerignola.

L'impianto proposto è localizzato in un'area caratterizzata da diversi beni sottoposti a vincolo paesaggistico come aree tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004, art. 142, lettera C "corsi d'acqua pubblici" in particolare "Marana Castello", "Pedicletta di Zezza", "Torrente Carapelle e Calaggio" (nonché cartografati nella carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino).

La realizzazione degli aerogeneratori in progetto introdurrebbe nelle prospettive e nelle visuali panoramiche percepibili da alcune vie che percorrono i beni tutelati su citati, elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di ulteriori 14 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.3/Il Mosaico di Cerignola (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).




Immagine 1 – Inquadratura territoriale e vincolistica del PPTR.

16/09/2020



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*Per quanto attiene gli **aspetti archeologici**, la Scrivente rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.*

Si precisa che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fanno eccezione il Tratturo n. 14 "Foggia – Ofanto", il Trattarello n. 40 "Salpitello di Tronti – Trinitapoli" e il Trattarello n. 88 "La Ficora", tutti sottoposti a vincolo con D.M. 22.12.1983, interessati in maniera significativa ed estesa dai percorsi del cavidotto di interconnessione della parte della wind farm degli aerogeneratori 1-5 (Tratturo n. 14), della parte della wind farm degli aerogeneratori 6 e 9-14 (Trattarello n. 40) e dell'aerogeneratore 7 (Trattarello n. 88).

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, pur condizionati dal grado di visibilità scarsa o sufficiente su una parte rilevante delle aree interessate dalla progettata realizzazione del parco eolico, hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area.

In dettaglio, per quanto attiene in particolare la parte più nord-occidentale della wind farm, l'aerogeneratore 1 è contiguo all'insediamento medievale in loc. Passo d'Orta noto in letteratura e alla anomalia da foto interpretazione OR03 riferibile ad un tracciato viario antico probabilmente ad esso connesso. Il cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore 3 presenta una interferenza diretta con tre anomalie da foto interpretazione (OR04-05-06) presumibilmente riferibili a fossati preistorici di età neolitica. Il cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore 4 presenta una interferenza diretta con una anomalia da foto interpretazione (OR08) riferibile ad un tracciato viario antico. Il cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore 5 presenta una interferenza diretta con sei anomalie da foto interpretazione (OR10-15) riferibili a tracciati viari antichi.

Anche il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Cerignola presenta quattro interferenze con tracce di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione e riferibili a percorsi viari antichi di età romana. Lo stesso percorso del cavidotto presenta una estesa e diretta interferenza con la UT4 riferibile ad una grande villa rustica di età imperiale e tardoantica ed è contiguo a tre villaggi neolitici noti in letteratura in loc. Mass. Posta Rossa (430 e 420) e in loc. Tressanti – Podere 191 (410). Anche l'area di realizzazione della stazione di consegna è contigua al villaggio neolitico noto in letteratura in loc. Tressanti – La Riserva (470) e presenta una interferenza diretta con le anomalie da foto interpretazione C44, riferibile ad un villaggio neolitico, e C45, riferibile ad un tratto di viabilità antica.

*Per quanto sopra considerato ed esposto, tenendo presente la modificazione della percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, considerato l'insieme delle criticità poste a base del presente parere, si ritiene che **l'impianto sia incompatibile con la tutela e conservazione dei valori paesaggistici dell'area interessata e sia pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico**».*

PRESO ATTO delle controdeduzioni al parere della Regione Puglia, formulate dalla Società proponente in data 06/03/2020 e acquisite agli atti del MATTM con nota DVA/22016 del 30/03/2020;

16/09/2020 



CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 7615-I del 27/02/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Si fa seguito alla nota di codesto Servizio, prot. n. 35665 del 03.12.2019, nonché alla nota prot. n. 138 del 09.01.2020 con la quale la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito “Soprintendenza”) trasmette il proprio parere in merito ai lavori in oggetto.

Lo scrivente Servizio, visto il citato parere ed esaminata la documentazione progettuale comprensiva della Carta Archeologica del Rischio pubblicata sulla piattaforma web del Ministero dell’Ambiente, comunica quanto segue per la materia di stretta competenza.

La Soprintendenza, pur rilevando che le aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ad eccezione dei tratturi n. 14 “Foggia-Ofanto”, n. 40 “Salpitello di Tronti – Trinitapoli” e n. 88 “La Ficora” (DM 22.12.1983, sottolinea che il parco eolico si inserisce in un “comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l’Età medievale” caratterizzato anche dalla presenza di importanti percorsi viari antichi.

Gli esiti delle ricognizioni effettuate nell’ambito della procedura di archeologia preventiva, “pur condizionati dal grado di visibilità scarsa o sufficiente su un parte rilevante delle aree interessate dalla progettata realizzazione del parco eolico, hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell’impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell’area” che sono puntualmente dettagliate nel citato parere.

In particolare:

- *l’aerogeneratore 1 risulta contiguo all’insediamento medievale in loc. Passo d’Orta e ad un’anomalia riferibile ad un tracciato viario antico probabilmente ad esso pertinente (bibliografia e fotointerpretazione);*
- *l’aerogeneratore 7 presenta un’interferenza diretta con il Tratturello n 88;*
- *il cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 3 presenta una interferenza diretta con tre anomalie presumibilmente riferibili a fossati di età neolitica (fotointerpretazione);*
- *il cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 4 presenta una interferenza diretta con una anomalia riferibile ad un tracciato viario antico (fotointerpretazione);*
- *il cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 5 presenta una interferenza diretta con sei anomalie riferibili a tracciati viari antichi (fotointerpretazione);*
- *il cavidotto di interconnessione tra gli aerogeneratori 1-5 presenta un’interferenza diretta con il citato Tratturo n. 14;*
- *il cavidotto di interconnessione tra gli aerogeneratori 6 e 9-14 presenta un’interferenza diretta con il citato Tratturo n. 40;*
- *il cavidotto di connessione alla Stazione Elettrica in agro di Cerignola presenta quattro interferenze con tracce di viabilità riferibili ad età romana (bibliografia e fotointerpretazione), un’estesa e diretta interferenza con un sito identificabile probabilmente con una grande villa rustica di età imperiale e tardoantica ed è contiguo a tre villaggi neolitici in loc. Mass. Posta Rossa e in loc. Tressanti – Podere 191 (bibliografia);*

16/09/2020 



- la stazione di consegna risulta contigua al villaggio neolitico noto in letteratura in loc. Tressanti – La Riserva e presenta una interferenza diretta con due anomalie riferibili rispettivamente ad un villaggio neolitico, e ad un tratto di viabilità antica;
Tutto ciò considerato, per quanto di stretta competenza, lo scrivente Servizio concorda con il parere negativo formulato dalla Soprintendenza, che ritiene la realizzazione dell'impianto in esame pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico».

VISTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si è espressa relativamente al progetto in argomento con parere positivo con prescrizioni n. 3363 del 24/04/2020;

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 15334 del 19/05/2020, ha comunicato alla Società New Green Energy S.r.l., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l'eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO la Società New Green Energy s.r.l. ha richiesto una proroga di 10 giorni del termine per la presentazione delle osservazioni (nota del 28/05/2020) alla suddetta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

CONSIDERATO che questa Direzione generale, con nota prot. 16673 del 01/06/2020, vista la situazione di difficoltà determinatasi con l'emergenza pandemica, ha ritenuto opportuno concedere detta proroga;

CONSIDERATO che il Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 08/06/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 17620-A del 09/06/2020, ha presentato le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra, integrate dall'elaborato denominato "Fotoinserimenti", tramite successiva nota del 10/06/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio, con prot. n. 17728, il 12/06/2020;

CONSIDERATO che la Scrivente, con nota prot. 17941-P del 10/06/2020 ha richiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4964 del 02/07/2020, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha comunicato quanto segue:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 19104-P del 25.06.2020, acquisita in pari data (ns prot. 4812), fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società New Green Energy Srl. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/'90 e trasmesse tramite pec del 12.06.2020 (acquisite in pari data nr. prot. 4441).

E' doveroso premettere che, a seguito della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 di cui alla nota di codesta DG ABAP prot. 15334-P del 19.05.2020 e della successiva nota prot. 16673 del 01.06.2020 di Concessione proroga del termine per presentare osservazioni (termine prorogato al 08.06.2020), la Società ha presentato in data 09.06.2020 le proprie Osservazioni al citato 10-bis.

Su richiesta di codesta DG a formulare le controdeduzioni di competenza (nota prot. 17491 del 10.06.2020), questa Soprintendenza ha evidenziato di non aver ricevuto le Osservazioni trasmesse dalla New Green Energy srl con la nota del 09.06.2020 (pec del'11.06.2020 inviata per conoscenza anche alla società richiedente).

16/09/2020 



La Società New Green Energy ha provveduto pertanto a trasmettere nuovamente le Osservazioni che sono state acquisite in data 12.06.2020 prot. 4441. Si precisa che a tali Osservazioni risultava allegato un ulteriore elaborato "Fotoinserimenti" che, anche se trasmesso oltre il termine dei 10 gg previsti dall'art. 10-bis della legge n.241/'90, è stato oggetto di valutazione da parte di questa Soprintendenza, così come richiesto da codesta DG con foglio del 25.06.2020 prot. 19104.

Osservazioni A1 e A2 – Nelle valutazioni rese nel parere endoprocedimentale prot. 138 del 09.01.2020 questa Soprintendenza non fa alcun riferimento ai Monti Dauni né alla presenza di colture di pregio e/o paesaggi rurali.

Osservazione A3 – L'area buffer di 1 km, riportata dalla società, non corrisponde alla corretta estensione dell'AVI oggetto di indagine in sede di VIA (cfr. D.M. 10.09.2020 – Allegato IV – paragrafo 3.1 lett.b) nè la Soprintendenza ha fatto riferimento al pregio delle masserie ivi presenti come beni storici tutelati ai sensi della Parte II del Dlgs n.42/2004.

Osservazione A4 - L'alterazione delle visuali panoramiche resta confermata nonostante l'affermazione della società richiedente circa la presenza nell'area di elementi verticali quali alberi e pali della pubblica illuminazione che non possono essere paragonati all'ingombro visivo determinato da aerogeneratori con altezza di 180 metri

Osservazione A5 – Nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza la distanza del parco eolico è stata calcolata in relazione ai soli centri abitati di Stornara e Orta Nova, né si fa riferimento alla presenza di strade panoramiche. Inoltre, come risulta di tutta evidenza dall'elaborato "Fotosimulazioni" prodotto dalla richiedente, è confermata la visibilità degli aerogeneratori alla distanza di 3,8 km.

Osservazione A6 – La Scheda d'Ambito del PPTR "Tavoliere" evidenzia come criticità nel paesaggio agricolo il proliferare disordinato e senza alcuna programmazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili (cfr. Sezioni A e B della Scheda d'Ambito "Tavoliere").

Osservazione B2 – Nel parere della Soprintendenza vengono citati esclusivamente i seguenti corsi d'acqua pubblici, come beni paesaggistici della componente idrologica:

- Marana Castello
- Pedicletta Di Zezza
- Torrente Carapelle
- Torrente Calaggio.

Per quanto riguarda le interferenze con i suddetti corsi d'acqua, si precisa che i cavidotti interferiscono con la "Marana Castello" e "Pedicletta di Zezza", mentre si è rilevata l'interferenza con la "Marana Castello" per la realizzazione della nuova viabilità interna al parco.

Non si è rilevata alcuna interferenza con l'UCP-Formazioni arbustive in evoluzione naturale.

Osservazione B3 – Si premette che il PPTR non fa distinzione, quanto a misure di tutela, tra tratturi coincidenti con strada asfaltata e tratturi che preservano un aspetto "storicizzato".

In ordine all'impatto delle opere sulla rete tratturale, sottoposta a vincolo archeologico, si rileva che entrambe le osservazioni in primo luogo sul "sedime stradale che ha irreversibilmente perso il carattere armentizio" e in secondo luogo sul dimensionamento delle aree annesse nel relativo PCT, del tutto assenti per il Tratturo n. 14 "Foggia-Ofanto" e di "appena 20 metri, quindi inferiore alla fascia di 100 m prevista dal PUTT" per il Tratturello n. 40 "Salpitello di Tonti – Trinitapoli", non attengono in alcun modo alla rilevanza archeologica del bene: entrambe le osservazioni non possono in alcun modo "declassa(re) di conseguenza il valore archeologico del bene". Il recente Quadro di Assetto dei Tratturi, infatti, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2

16/09/2020

12



maggio 2019, classifica come **A** il Tratturo n. 14 “Foggia-Ofanto” e come **B** i due Tratturelli (n. 40 “Salpitello di Tronti – Trinitapoli” e n. 88 “La Ficora”), tutti interferenti con i percorsi dei cavidotti di interconnessione del parco eolico.

Osservazioni C1 e C2 – In merito alla presenza di altri impianti da fonti rinnovabili, questa Soprintendenza si è limitata a valutare l'eccessivo carico di aerogeneratori presenti nell'AVI senza entrare nello specifico dei singoli impianti.

Osservazione D – In riferimento all'impatto delle opere sui beni archeologici, si rileva che nel merito la Società non contesta alcuna delle specifiche criticità derivanti anche dalla Valutazione di rischio archeologico, condotta da Società qualificata da un punto di vista tecnico – scientifico. La più volte richiamata valutazione, presente nella citata Valutazione, di un grado di rischio prevalentemente basso viene immotivatamente giustificata “non essendoci altri ambiti di ricerca con lo stesso esito” e quindi sufficiente a ritenere “già trascurabile il rischio di interferenza con valori archeologici nel sottosuolo dell'area”. Tantomeno le osservazioni che “la sorveglianza archeologica sui lavori di movimento è comunque una misura utile a mitigare il già trascurabile rischio di interferenza con valori archeologici nel sottosuolo dell'area” e che “le indagini di verifica preventive, previste da norma, condotte preliminarmente ai lavori, abbasserebbero fino ad annullarlo il rischio di distruzione di evidenze sepolte” contrastano con l'obiettivo di tutelare un diffuso patrimonio archeologico conservato in subsidenza.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando **incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico**».

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota di questa DG ABAP prot. 19104-P del 25.06.2020, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 19621-I del 27/07/2020, che di seguito si trascrive integralmente:

«In riferimento alle note di codesto Servizio prot. n. 15334 del 19.05.2020, prot. n. 16673 del 01.06.2020 e prot. n. 17491 del 10.06.2020, alle controdeduzioni della Società richiedente, acquisite agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 17260 del 09.06.2020 e alla nota di riscontro della competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito “Soprintendenza”) prot. n. 4964 del 2.7.2020, si fa presente quanto segue.

La Soprintendenza, nell' “Osservazione B3”, in relazione alle interferenze delle opere da progetto con il tracciato della rete tratturale regionale, sottoposta a vincolo archeologico, rileva che “entrambe le osservazioni in primo luogo sul “sedime stradale che ha irreversibilmente perso il carattere armentizio” e in secondo luogo sul dimensionamento delle aree annesse nel relativo PCT, del tutto assenti per il Tratturo n. 14 “Foggia-Ofanto” e di “appena 20 metri, quindi inferiore alla fascia di 100 m prevista dal PUTT” per il Tratturello n. 40 “Salpitello di Tronti-Trinitapoli”, non attengono in alcun modo alla rilevanza archeologica del bene: entrambe le osservazioni non possono in alcun modo “declassa(re) di conseguenza il valore archeologico del bene». Il recente Quadro di assetto dei Tratturi, infatti, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 2 maggio 2019, classifica come **A** il Tratturo n. 14 “Foggia-Ofanto” e come **B** i due Tratturelli (n. 40 “Salpitello di Tronti-Trinitapoli” e n. 88 “La Ficora”), tutti interferenti con i percorsi dei cavidotti di interconnessione del parco eolico”.

Inoltre, nell' “Osservazione D”, relativa all'impatto delle opere sul tessuto archeologico dell'area di intervento, la Soprintendenza evidenzia che, nelle citate controdeduzioni di cui alla nota prot. 17260/2020, “la Società non contesta alcuna delle specifiche criticità derivanti anche dalla Valutazione

16/09/2020 

13



di rischio archeologico, condotta da Società qualificata da un punto di vista tecnico-scientifico”, criticità che erano già state individuate dalla Soprintendenza in sede di parere sul progetto. Nel merito, la Soprintendenza sottolinea che “La più volte richiamata valutazione [...] di un grado di rischio prevalentemente basso viene immotivatamente giustificata “non essendoci altri ambiti di ricerca con lo stesso esito” e quindi sufficiente a ritenere “già trascurabile il rischio di interferenza con valori archeologici nel sottosuolo dell’area”.

In più, l’affermazione della Società proponente, che ritiene che “le indagini di verifica preventive, previste da norma, condotte preliminarmente ai lavori, abbasserebbero fino ad annullarlo il rischio di distruzione di evidenze sepolte”, è valutata dalla Soprintendenza competente in contrasto con l’obiettivo di tutelare un diffuso patrimonio archeologico conservato in subsidenza”.

Tutto ciò premesso lo scrivente Servizio, esaminate le citate controdeduzioni della Società New Green Energy S.r.l. al preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e valutate le osservazioni formulate dalla Soprintendenza con la citata nota n. 4964/2020, per quanto di competenza concorda con le citate osservazioni e parimenti con il parere della Soprintendenza, confermando “la valutazione negativa alla realizzazione dell’impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico”.

ESAMINATO il contenuto delle Osservazioni, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo di questo Ministero, e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, **si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale:**

Premessa. Descrizione dell’intervento.

Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 14 aerogeneratori (mod. “Vestas V150”), da installare nei territori comunali di Cerignola (FG) e Stornarella (FG), da una rete di cavidotti interrati in media tensione per la raccolta dell’energia prodotta e per la connessione alla Stazione di smistamento e da una sottostazione elettrica di connessione alla RTN, sita nel comune di Cerignola.

Ciascun aerogeneratore avrà potenza nominale di 4,2 MW, diametro di rotore di 150 m e altezza di mozzo di 105 m, per un’altezza al tip (punta della pala) pari a 180 m. L’impianto avrà quindi una potenza complessiva di 58,8 MW (superiore alla soglia di 30 MW) e pertanto, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017), il progetto rientra tra le tipologie elencate nell’allegato II del Decreto, sottoposte a Valutazione d’impatto ambientale di competenza statale.


Gli aerogeneratori saranno ubicati in località Ponticello, più precisamente 7 nell’area a Nord-Ovest dell’abitato di Cerignola e 7 a Sud-Est dell’abitato di Orta Nova, a una distanza da tali centri abitati rispettivamente di 6 km e 3,7 km, mentre le opere di connessione e la Sottostazione elettrica ricadranno integralmente nel territorio di Cerignola (cfr. elaborato EOL-OCV-01, “Relazione tecnica generale”).

16/09/2020 SB



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Layout area di progetto (dall'elaborato della Società EOL-AGR-01, *Relazione pedoagronomica*).

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- fondazioni degli aerogeneratori e piazzole temporanee e definitive;
- rete di cavidotti elettrici interrati MT per il collegamento degli aerogeneratori tra loro (6,9 km) e del parco eolico con la sottostazione di smistamento (10,2 km);
- 1 Sottostazione elettrica di trasformazione MT/AT (SSEU) nel Comune di Cerignola (FG);
- rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare;
- nuova viabilità di accesso alle piazzole e adeguamento della viabilità esistente;


COORDINATE UTM 33 WGS84			DATI CATASTALI		
WTG	E	N	Comune	foglio n.	part. n.
1	564160	4576134	Ortanova	32	300
2	564914	4575941	Ortanova	37	79
3	565616	4575665	Ortanova	37	484
4	565860	4574951	Ortanova	37	615
5	566745	4574718	Ortanova	35	558
6	567504	4575214	Ortanova	35	178
7	568431	4577147	Ortanova	34	326
8	569220	4576371	Cerignola	99	203
9	568747	4575527	Cerignola	101	253
10	568281	4574738	Cerignola	101	453
11	568004	4573969	Cerignola	101	103
12	568746	4573159	Cerignola	101	851
13	568755	4573915	Cerignola	101	405
14	569202	4574702	Cerignola	101	624

Tabella dati grafici e catastali degli aerogeneratori di progetto (dall'elaborato della Società, *S.I.A. Quadro di riferimento progettuale*)


16/09/2020



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Inquadramento dell'area di progetto su IGM (sc. 1:50000). Stralcio da Elaborato OCV-16.



Layout di progetto, con ubicazione degli aerogeneratori su ortofoto (dall'elaborato della Società, EOL-OCV-20)


16/09/2020 *JS*



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Considerazioni riguardanti l'area oggetto dell'intervento e gli impatti cumulativi.

L'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire nei territori comunali di Cerignola e Orta Nova, a ridosso della zona dei cosiddetti Siti Reali, il cui paesaggio, a carattere prevalentemente rurale, è caratterizzato dalla presenza delle marane, tipici corsi d'acqua del basso Tavoliere. Nello specifico l'impianto si colloca tra le seguenti marane: Canale Marana Ficora (a cavallo dei due Comuni), Marana Castello (a Est del parco eolico), Marana la Pidocchiosa (a Ovest dell'impianto in argomento).



Idrografia dell'area oggetto di intervento composta dalle tre Marane: la Pidocchiosa, Ficora e Castello (dall'elaborato della Società EOL-AGR-01, *Relazione pedoagronomica*).

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) e dalla D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un *buffer* di 20 km.

In tale area ricadono più di 150 aerogeneratori di media e grossa taglia, già realizzati.


Nelle immediate vicinanze dell'impianto si trova il parco eolico NAXUTE1. Rientrano in un raggio di 9 km n. 3 impianti esistenti (identificati come E/106/07, E/116/07, E/76/08). Sempre in un raggio di 9 km rientrano n. 4 impianti autorizzati (identificati come AOT97T6, 78ZWFQ4, 7QCFOW1, HCW0592).

16/09/2020 *SB*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Impianti eolici nell'AVI (20 km). Stralcio dall'elaborato EOL-SIA-21 "Censimento impianti eolici nel raggio dei 20 km. Integrazione impatti cumulativi.

Di seguito, per una più compiuta analisi e valutazione degli impatti cumulativi, si riporta l'elenco degli impianti attualmente in corso di Valutazione d'impatto ambientale (statale):

- **Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà"** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 26/07/2017. **Distanza minima dal parco di progetto 16 km;**
- **Parco eolico Cerignola Veneta Sud** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 5 km;**
- **Parco eolico Cerignola Veneta Nord** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 2 km;**
- **Impianto eolico nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticcio.** presentato il 10/05/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 19 km;**
- **Parco eolico "Tre Perazzi"** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 27/12/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 6 km;**

A riguardo, come rilevato dalla Società al punto C.1 delle Osservazioni, le distanze di alcuni dei suddetti impianti sono considerevoli, ma comunque inferiori ai 20 km.

In merito, poi, ai progetti di altre società, quali quelle denominate 'Veneta Nord', 'Veneta Sud' e 'Tre Perazzi', la comunicazione da parte di questa Amministrazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non deve ritenersi provvedimento finale della procedura di VIA (che, si ricorda, si conclude

16/09/2020 *SS*



soltanto col parere a firma congiunta dei ministri del MATTM e del MiBACT) e, lungi dall'essere un precedente positivo per la presente valutazione - quasi che, in caso di mancata realizzazione dei parchi suddetti, non si determinerebbe alcun effetto selva-, si pone semmai quale elemento di conferma delle criticità riscontrate nella medesima zona anche per altri impianti.

È la stessa Società ad ammettere la co-visibilità di più impianti, quando, al punto C.2 delle Osservazioni, rileva come: «gli estesi assi visuali siano potenzialmente in grado di intercettare sia gli aerogeneratori di New Green Energy che quelli di altre Società».

Più avanti, peraltro, la ditta, sottolinea come «sebbene il parco eolico insista su aree seminative, nella più ampia zona di visuale sono presenti uliveti e vigneti», capaci di assicurare un mascheramento 'naturale' delle turbine all'orizzonte. Ciò sembrerebbe contraddire le asserzioni della Società contenute nella prima parte del medesimo documento (**punto A.2**), quando scrive: «Dalle osservazioni dirette sul campo e dalle risultanze della carta dell'uso del suolo, si è potuto constatare che le turbine ricadranno in seminativi a prevalenza di cereali e (in minor parte) in prossimità di vigneti. Le pale non sono invece prossime a uliveti, sistemi colturali e particellari complessi, boschi o arbusteti».

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'impianto s'inserisce nell'ambito paesaggistico de *Il Tavoliere*, all'interno della figura territoriale 3.3 *Mosaico di Cerignola*, nel territorio tra il fiume Ofanto e il Carapelle, che vede la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante, la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale rappresentata prevalentemente da seminativi cerealicoli, in cui si inseriscono appezzamenti a vite e olivo. Il secondo elemento significativo risulta essere la trama agraria, la quale si presenta in varie geometrie e tessiture poco marcate, derivanti dalle opere di regimazione idraulica e dalle differenti tipologie colturali, la cui percezione varia anche con le stagioni.

Il paesaggio della piana bassa e piatta del Tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimenta progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico.

A riguardo, nelle Osservazioni della Società (**punto C. La co-visibilità con altri parchi eolici**), si legge che «il progetto eolico di New Green Energy, sebbene si inserisca in un'area vocata all'eolico, non determini né un effetto barriera, né un cumulo negativo». Come evidenziato dalla Società, per un mero refuso nel parere di questa DG viene indicata come area di valutazione degli impatti cumulativi quella prevista dal D.M. 10-9-2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (corrispondente a un buffer di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima delle turbine), ma è evidente che il conteggio degli aerogeneratori già presenti in zona ha tenuto conto del *buffer* di 20 km fissato dalla successiva D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012. D'altronde, non avrebbe avuto senso la richiesta di estensione del *buffer* a tale area, formulata da questa Direzione generale nella propria istanza di integrazioni.

Occorre, peraltro, ribadire che, a causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero debba necessariamente tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli già *realizzati*, ma anche quelli *autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale*.

16/09/2020 *B*



Non si condivide quanto scrive, a riguardo, la Società al punto C.3 del documento, ovvero, che «la semplice compresenza di più parchi eolici nella medesima area di indagine non può considerarsi fattore di per sé ostativo alla loro realizzabilità». Va invece ribadito che la pre-esistenza di altri impianti nella medesima zona contribuisce al cosiddetto ‘effetto selva’ e va a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto».

Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l’altro, si sostiene: «...che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l’imposizione del vincolo serve anche a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicchè, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell’Area Vasta d’indagine (AVI)

Sotto il profilo *archeologico*, dalle valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito dell’esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico e del documento integrativo “Percorsi Tratturali – Approfondimento”, pubblicati sulla piattaforma web del MATTM, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, emerge che, benché l’opera in progetto non ricada su aree archeologiche sottoposte a vincolo ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, nell’AVI, a pochi km di distanza dall’impianto, sono presenti *zone di interesse archeologico*, costituenti beni paesaggistici ai sensi della Parte III del Codice medesimo e rientranti tra le Componenti culturali e insediative individuate dal PPTR (art. 74 delle N.T.A.)

Il comparto territoriale interessato dalla realizzazione dei 14 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento presenta un «alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l’Età medievale», segnalati dalle fonti e dalla letteratura specialistica e rilevati nella Carta dei Beni archeologici della Regione Puglia e nel PPTR della stessa.

Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l’area *buffer* dell’intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell’art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004. Dai centri storici dei comuni più vicini (Orta Nova e Cerignola), rientranti tra gli “Ulteriori Contesti” del PPTR, la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici, potrebbe risultare di notevole impatto. Inoltre, il PPTR segnala diversi beni UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-culturali), come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in

16/09/2020 

20



maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che conservano perlopiù intatti i loro caratteri originali, sebbene in alcuni casi siano in stato di abbandono. In prossimità dell'impianto, in particolare, si segnala la presenza di numerose masserie, nel seguito indicate. Per tali componenti culturali insediative il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA.

Con riferimento a quanto riportato al punto **A.3** delle Osservazioni, relativo alle aree interessate dagli 'Ulteriori Contesti' e dai 'Beni Paesaggistici', laddove la società sostiene che, di là dalle interferenze dirette con alcuni beni architettonici ricadenti nel buffer di 6 km, gli altri beni segnalati dal parere si trovano a distanze superiori ad 1 kilometro, si ritiene che il maggiore contrasto non sia necessariamente prodotto dalla diretta incidenza sul perimetro di beni o aree vincolate, ma al più ampio concetto di impatto visivo e d'interferenza con la lettura delle visuali e delle matrici paesaggistiche e al patrimonio culturale ricadente nel più vasto contesto circostante.


L'impianto proposto è, quindi, palesemente in contrasto con gli indirizzi stabiliti nelle NTA del PPTR (art. 86 Indirizzi per le componenti dei valori percettivi), in particolare con la salvaguardia della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali.

Sotto il profilo *paesaggistico*, l'intervento si colloca in prossimità di beni paesaggistici ed ulteriori contesti. Nello specifico, il PPTR della Regione Puglia segnala "ulteriori contesti" (strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche ecc.) che risulterebbero compromessi dalla vicinanza agli aerogeneratori di progetto. Più precisamente, l'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 83, SP 88, SP 81, SP 110), da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio della piana bassa e piatta del Tavoliere centrale.


In proposito, va evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero ben visibili, stagliati sull'orizzonte, come dimostrano i fotoinserimenti (elaborato EOL-SIA-11), in particolare i nn. 7 e 12, in cui, sebbene il punto di vista sia posto a oltre 4 km dall'impianto, emergono sullo sfondo, con la loro preponderante dimensione verticale, gli aerogeneratori di progetto. Ciò andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».

16/09/2020 





Vista n. 7 (ante e post-operam) dalla periferia del centro di Stornara, ad una distanza di oltre 4 Km dall'area di progetto.



Vista n. 12 (ante e post-operam) lungo il Tratturello Orta – Tressanti, all'incrocio con il Tratturello Orta-Tressanti-Barletta, a Nord dell'area d'impianto, ad una distanza minima di 4 Km.


Per quanto riguarda la rete di connessione, il cavidotto interrato esterno attraverserebbe, lungo la viabilità esistente, sia la Marana Ficora che la Marana Castello, e, sebbene realizzato in TOC, le formazioni arbustive (UCP) presenti lungo il canale Marana Castello.

16/09/2020 *B*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Stralcio da elaborato EOL-CPA-03 – Lettura del PPTR – Struttura Idrogeomorfologica.

Inoltre, il PPTR segnala: beni culturali quali i tratturi (come il “Regio Tratturo Foggia-Ofanto; Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli, Tratturello La Ficora”), a partire dai quali il parco eolico in esame, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici a causa del carattere prevalentemente pianeggiante del territorio, risulterebbe per gran parte visibile. Sebbene gli interventi previsti in corrispondenza del Tratturo in esame saranno di modesta entità, di certo essi non rispondono agli obiettivi di conservazione e valorizzazione del sistema tratturale, previsti anche dai recenti riferimenti normativi. All’uopo giova ricordare che il riconoscimento dei Tratturi di Puglia, operato con Decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 22 dicembre 1983, quali “beni di notevole interesse storico ed archeologico”, con la conseguente sottoposizione a vincolo ai sensi della L. n. 1089/39, ha segnato un mutamento di rotta nella politica gestionale di tali aree.

In particolare, la Legge regionale n. 4 del 2013, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti, ha modificato sostanzialmente la previgente normativa in materia (L.R. 29/2003).

Si consideri, peraltro, che proprio il 2 maggio 2019 è stato definitivamente approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 (pubblicata sul BURP n.57 del 28 maggio 2019), in cui, tra l’altro, si legge che i tratturi sono «preziosa testimonianza identitaria della comunità pugliese, oltre a costituire, dal punto di vista patrimoniale, una rilevante fonte di reddito, se opportunamente destinati ad usi compatibili con la loro originaria funzione»;

Valutazioni con riferimento a quanto sopra esposto

- Notevole è l’impatto cumulativo, dovuto alla presenza nell’AVI di numerosi parchi eolici di grossa taglia già realizzati e/o autorizzati, per cui il nuovo impianto costituirebbe un ulteriore elemento detrattore del paesaggio.

16/09/2020 B



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
 SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti (più di 150) nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale";

- l'impatto visivo investe anche i territori dei comuni limitrofi, già fortemente interessati dalla presenza di impianti eolici autorizzati, realizzati o da realizzare. Inoltre, la morfologia dell'area circostante l'intervento è caratterizzata da alternanza di ampie distese pianeggianti alle aree con andamento collinare dei Monti Dauni, cosicché nell'AVI prevalgono le aree dalle quali sono visibili le alte pale dell'impianto. Come si evince dalla carta dell'intervisibilità, l'impianto risulterebbe visibile anche a molti chilometri di distanza.

A riguardo, non si condivide quanto esposto al punto **A.1** delle Osservazioni della Società, in cui si sottolinea come la scelta localizzativa dell'impianto sarebbe in linea coi criteri stabiliti dalle Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010), nelle quali si rileva che un territorio pianeggiante risulta preferibile a uno collinare, sul quale l'impianto sarebbe maggiormente impattante. L'osservazione trascura però un dato oggettivo, ovvero la compresenza di più impianti sul territorio pianeggiante prescelto, ove la densità abitativa, tra l'altro, risulta nettamente maggiore rispetto a quella delle 'creste di montagna'.



Come evidenziato nel parere ARPA PUGLIA (prot. n. 0035414 – 156 del 08/05/2019), la presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, concentrati in un'area più circoscritta, individuabile in un buffer di 2 km (TMS5S38, NAXUTE1), accentua l'impatto cumulativo già da essi determinato, oltre che di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati.

Il riferimento ai Monti Dauni (contestato sempre al punto **A.1** delle Osservazioni), è stato effettuato da questa Direzione generale perché, seppur distanti dall'impianto, tali Monti risultano, come detto, caratterizzanti «la morfologia dell'area circostante l'intervento, nella quale si alternano ampie distese pianeggianti alle aree con andamento collinare dei Monti Dauni».

- l'effetto visivo cumulativo fra gli aerogeneratori dello stesso impianto sarebbe altamente visibile anche dalle strade a valenza paesaggistica – SP 83, nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Adriatica A14/E55 e dalla Strada Statale 16bis, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi caratterizzati dal Mosaico agricolo di Cerignola;

16/09/2020 





Stralcio della Tav. EOL-SIA-10 - ZVI

Visibilità degli aerogeneratori (massima) nell'AVI (dall'elaborato *Carta della visibilità globale del parco eolico -ZVI*).

- l'impatto cumulativo indotto sulle visuali paesaggistiche, in particolare, appare in contrasto con gli indirizzi relativi alle invarianti strutturali che identificano la Figura territoriale 3.3 *Il mosaico di Cerignola* (cfr. elaborato n. 5 del PPTR – Schede degli Ambiti paesaggistici – Ambito 3/Tavoliere. Sezione B – p. 59 – Stato di conservazione e criticità fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale);
- l'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia quindi criticità anche in riferimento agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico.
- Significativo è il rischio archeologico, dovuto, in particolare, all'inserimento dell'opera in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale.

Numerose sono le interferenze tra le opere in progetto (aerogeneratori e cavidotti) e le segnalazioni archeologiche. Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva, pur condizionati dal grado di visibilità scarsa o sufficiente su una parte rilevante delle aree interessate dalla proposta progettuale, hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando «puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area»;

- in dettaglio, per quanto attiene alla parte più nord-occidentale della *wind farm*, la Soprintendenza competente rileva che:
 - l'**aerogeneratore 1** è contiguo all'insediamento medievale in loc. Passo d'Orta noto in letteratura e alla anomalia da foto interpretazione OR03 riferibile ad un tracciato viario antico probabilmente ad esso connesso;
 - il cavidotto di interconnessione dell'**aerogeneratore 3** presenta una interferenza diretta con tre

16/09/2020 

25



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- anomalie da foto (OR04-05-06) presumibilmente riferibili a fossati preistorici di età neolitica;
- il cavidotto di interconnessione dell'**aerogeneratore 4** presenta una interferenza diretta con una anomalia da foto interpretazione (OR08) riferibile ad un tracciato viario antico;
 - il cavidotto di interconnessione dell'**aerogeneratore 5** presenta una interferenza diretta con sei anomalie da foto interpretazione (OR10-15) riferibili e tracciati viari antichi.
- anche il percorso del **cavidotto** di connessione alla stazione elettrica in agro di Cerignola presenta quattro interferenze con tracce di viabilità antica note in letteratura da foto interpretazione e riferibili a percorsi viari antichi di età romana. Lo stesso percorso del cavidotto presenta un'estesa e diretta interferenza con la UT4 riferibile ad una grande villa rustica di età imperiale e tardoantica ed è contiguo a tre villaggi neolitici noti in letteratura in loc. Mass. Posta Rossa (43 O e 42 O) e in loc. Tressanti-Podere 191 (41 O).
- anche l'area di realizzazione della stazione di consegna è contigua al villaggio neolitico noto in letteratura in loc. Tressanti-La Riserva (47 O) e presenta una interferenza diretta con le anomalie da foto interpretazione C44, riferibile ad un villaggio neolitico, e C45, riferibile ad un tratto di viabilità ad un tratto di viabilità antica.
- parti del cavidotto interrato e della nuova viabilità interna interferirebbero con i "Tratturi" (aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, lett. m), denominati "Regio Tratturo Foggia Ofanto", "Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli".
- le opere in oggetto sarebbero quindi pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza» e il suo contesto.

Il parco eolico in progetto, pertanto, presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti all'area in esame.


Pertanto, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni della Società **punto D** (Aspetti relativi al rischio archeologico), si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, quand'anche il grado di rischio/impatto archeologico sia medio-basso, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

16/09/2020 *SB*

26





Stralcio elaborato EOL-CPA-OS, "Lettura del PPTR – struttura antropica e storico-culturale".

- l'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli "ulteriori contesti" del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, Tra queste vanno annoverate:
Le Poste di Torre, di Cenerata, del Toro, di Grassano, di Acquarolo, Rossa, Crusta di Casillo, Crusta dell'Abruzzese, della Ficora, Santa Felicità, Bonassia, Bonassisella, del Trionfo, Palata, Paduletta, Posticciola, Belmontello, di Profico, Crusta; L'Antiposta Bonassia;
Le Chiese Maria SS. Annunziata, S. Maria delle Grazie; Le Masserie Santa Maria dei Manzi, San Michele alle Vigne, I Parchi Tonti, il Capitolo, Tramezzo, La Contessa, Posta dei Preti, la Luparella, Campello, Acquarulo di Grillo, Manfredi, Contessa Mannelli, Salice, La Vedova, Torricelli, Porcareccia, Tre Confini, La Ficora del Duca, Moscarella, Nuova, Pod. La Ficora, Parcone, Paduletta, Trionpo, Posticciola.
- le opere previste della Società New Green Energy S.r.l. ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di monoculture a frumento, vite, olivo ecc. con cicliche interruzioni e/o rotazioni culturali. Più precisamente, le particelle in cui ricadono le pale eoliche sono destinate a seminativi, irrigui e non, a prevalenza di cereali, con le pale 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 e 14, mentre le pale eoliche n. 1, 2, 6, 10 e 13 ricadono in vigneti. La diffusione di impianti eolici nel territorio agricolo, senza programmazione e

16/09/2020 *BS*



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

attenzione per i valori paesaggistici dell'area, ne va sempre più compromettendo l'identità. Pertanto, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva.

In merito, non si concorda con quanto sostenuto dalla Società al punto A.2 delle Osservazioni, laddove si ritiene che la sottrazione di terreno agricolo sia minima e che le colture agricole non possano costituire elemento d'identità collettiva.

La Società, peraltro, afferma che nel PPTR si chiarisce che «il Tavoliere delle Puglie ha invece ormai da tempo perso i caratteri rurali storici». Si fa invece presente che nella Sezione A.3.2. dell'Ambito 3 Tavoliere del PPTR si legge: «Il mosaico di Cerignola è caratterizzato dalla geometria della trama agraria che si struttura a raggiera a partire dal centro urbano, così nelle adiacenze delle urbanizzazioni periferiche si individua un ampio tessuto rurale periurbano che viene meno man mano ci si allontana, lasciando posto a una notevole complessità agricola. Andando verso nord ovest questo mosaico tende a strutturare una tipologia colturale caratterizzata dall'associazione del vigneto con il seminativo, mentre a sud-ovest si ha prevalentemente un'associazione dell'oliveto con il seminativo, che via via si struttura secondo una maglia meno fitta».


Non può pertanto essere condiviso il rilievo della Società relativo al mancato inserimento del territorio oggetto di intervento tra quelli tutelati dal PPTR per assenza di «elementi tipici della vita agricola pugliese». Lo dimostrano le Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali (Sezione B.2.3.1) del PPTR, relative alla figura territoriale del Mosaico di Cerignola, che invece suggeriscono la «salvaguardia dei mosaici agrari della piana di Cerignola: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici [...] la salvaguardia dei mosaici agrari della piana di Cerignola: incentivando le colture viticole di qualità; disincentivando le pratiche agricole intensive e impattanti; impedendo l'eccessiva semplificazione delle trame e dei mosaici».

Si ritiene poi che l'assenza nel PPTR di indicazioni relative alla installazione di futuri parchi eolici in tale ambito sia da ascrivere al fatto che, a dispetto di altri territori della provincia di Foggia, quelli di Cerignola e Orta Nova fossero tra i pochi a non essere stati ancora interessati dalla proliferazione eolica;

- parti del cavidotto (per il quale è previsto l'impiego della tecnica della trivellazione teleguidata) e della nuova viabilità interna attraversano corsi d'acqua pubblica ("Marana Ficora/Canale Castello Superiore", "Marana la Pidocchiosa", "Marana Castello"), iscritti nel registro delle acque pubbliche, rientranti quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004: «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;

16/09/2020 






Interferenze tra le opere di progetto e corsi d'acqua presenti negli elenchi delle Acque Pubbliche (stralcio dall'elaborato della Società EOL-CPA-03, *Lettura del PPTR - Struttura idro-geo-morfologica*).

- parti del cavidotto interrato e della nuova viabilità interna interessano l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Marana Castello", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;
- alcune aree in progetto rientrano nel PCT, Piano comunale dei Tratturi del Comune di Orta Nova (approvato dal Comune di Orta Nova con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2014), che si propone di tutelare e valorizzare la presenza di tratturi e tratturelli sul territorio comunale, nonché di verificarne la compatibilità delle trasformazioni che possono interessare i suoli dagli stessi attraversati; Per la realizzazione del tracciato del cavidotto si rilevano interferenze con aree di pertinenza di tratturi.
- l'intero parco eolico si inserisce in un'area caratterizzata dalla presenza di beni segnalati dal PPTR, ai sensi dell'art. 143 del Codice come "Ulteriori Contesti", corrispondenti ad esempio a "Formazioni arbustive". In particolare, il cavidotto interrato esterne intersecherà, anche se nel sottosuolo (in quanto il progetto ne prevede la realizzazione con la tecnica della TOC), e formazioni arbustive (UCP) presenti lungo il canale Marana Castello, "Aree di rispetto delle Componenti culturali e insediative, "Testimonianza stratificazione insediativa", per i quali lo strumento prevede particolari misure di salvaguardia e utilizzazione atte a preservare la vocazione dei luoghi;
- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica ("Marana Ficora/Canale Castello Superiore", "Marana la Pidocchiosa", "Marana Castello"), da tratturi della transumanza (Regio Tratturo Foggia-Ofanto, Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli, Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano, Tratturello La Ficora, Regio Tratturello Orta Tressanti), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, elementi di disturbo ma, più

16/09/2020 *SB*

complessivamente, indurrebbe un'alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio.



Stralcio elaborato EOL-SIA-09, "Carta di centri abitati e beni culturali e paesaggistici nell'area di 50 volte altezza WTG (Linee Guida DM 2010)".

Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in

16/09/2020 

30



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

16/09/2020 



RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.


Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla New Green Energy s.r.l. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla New Green Energy s.r.l. per la realizzazione dell'impianto eolico localizzato nei Comuni di Cerignola (FG) e Orta Nova (FG) nelle località 'Salice - La Paduletta' - composto da 14 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 58,8 MW.


Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Federica Galloni



16/09/2020

32



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it